



COMUNE DI CASIER
(Provincia di Treviso)
- Ufficio Segreteria -

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 27/03/1996
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/04/1996

a cura dell'Ufficio Servizi Sociali

PRINCIPI E FINALITA'

ART. 1

1. L'Amministrazione comunale, nel proprio ambito di competenza favorisce tutte le forme di espressione dei cittadini che contribuiscono allo sviluppo della società civile.
2. Promuove e sostiene l'attività dei cittadini, tra loro associati senza fine di lucro, rivolta ad iniziative sociali culturali ricreative e sportive che essa riconosce utili per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra gli stessi cittadini.
3. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.8.90, n. 241 e all'art. 22 della L.30.12.1991 n. 412 e successive modificazioni, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. Il Comune assicura la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8.6.90, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8.6.90, n. 142.

ART. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o temporaneamente presenti nel Comune sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di enti privati, Associazioni, fondazioni ed altri istituzioni dotate di personalità giuridica senza finalità di lucro che esercitano prevalentemente le loro attività in favore della popolazione del Comune di Casier.
 - d) di associazioni non riconosciute, di comitati e di soggetti privati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune di Casier.

SETTORI D'INTERVENTO

ART. 7

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private nei limiti delle risorse di bilancio, sono, di norma, i seguenti:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
 - d) Attività sociali - culturali-educative;
 - e) Tutela dei valori ambientali;
 - f) Difesa dei diritti umani.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di albi soggetti, essendo gli stessi regolati:
 - a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma 2', lettera G) della legge 8.6.90, n. 142;
 - b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tasse e tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dalle relative leggi e dai regolamenti.

4. I settore di intervento relativo all'assistenza e sicurezza sociale resta disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera del C.C. n. 103 del 27.11.1991 e modificato con delibera C.C. n. 45 del 7.6.1994 e aggiornato nell'importo del "minimo vitale", con delibere annuali della giunta Comunale.

PIANO DI COORDINAMENTO ATTIVITA'

ART. 8

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Associazioni o con una loro rappresentanza appositamente costituita, provvederà alla istituzione e programmazione del Piano annuale di coordinamento delle attività con la duplice finalità di coordinare le iniziative culturali e ricreative nel territorio e di contribuire ad una fattiva e reciproca collaborazione.

DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO

ART. 9

Il termine contributo va inteso in senso lato, ricomprendendovi in esso le previsioni di cui all'art. 12 primo comma della legge 07.08.90 , n.241.

ART. 10 TIPOLOGIE DEL CONTRIBUTO.

Ai fini del presente regolamento i contributi si distinguono in:

- ORDINARI: somma di denaro concessa annualmente ed erogabile in più rate, preceduta da una valutazione complessiva della attività programmata dal richiedente nell'anno preso in considerazione.
- STRAORDINARI: somma di denaro concessa una tantum e preceduta da una valutazione della specifica iniziativa o progetto per cui è richiesta.

I contributi di cui sopra potranno in tutto o in parte essere erogati sotto forma di beni o servizi come meglio delineati al comma 2 del precedente articolo.

ART. 11 CONTRIBUTI ORDINARI: CRITERI DI VALUTAZIONE.

Il contributo ordinario può essere concesso ai soggetti di cui all'art. 6 del presente regolamento, previa valutazione, nel seguente ordine di priorità, dei sottoelencati elementi:

- numero e qualità delle iniziative promosse o realizzate dall'Associazione;
- entità complessiva dell'attività del richiedente in relazione alle risultanze di bilancio;
- frequenza, periodicità e tipologia delle iniziative riservate agli associati;

- numero delle persone aderenti all'Associazione.

ART. 12 CONTRIBUTI ORDINARI: LIMITI

La concessione da parte del Comune in un esercizio finanziario di un contributo non costituisce in alcun modo impegno per l'Amministrazione di erogarlo, in tutto o in parte, anche per l'esercizio successivo.

Nella determinazione della misura del contributo ordinario, dovranno inoltre essere considerati tutti quei vantaggi economici attribuiti nel corso dell'anno, e di cui al precedente articolo 9.

ART. 13 CONTRIBUTI ORDINARI: MODALITA' DI RICHIESTA

La domanda di contributo ordinario, conforme al modello predisposto dall'Ufficio competente, sarà corredata dalle seguenti schede:

- scheda informativa;
- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con l'autocertificazione rilasciata dal rappresentante legale a consuntivo e programma di massima per l'anno in corso;
- bilancio di previsione;
- dichiarazione ai fini IRPEG;

I documenti di cui sopra, sottoscritti dal Presidente o dal legale rappresentante dell'Associazione, dovranno pervenire al Comune entro il 28 febbraio di ogni anno a pena di esclusione dal contributo ordinario.

La presentazione delle istanze avviene direttamente all'Ufficio Protocollo del comune. La spedizione a mezzo plico postale raccomandato, effettuata entro il termine prescritto, equivale all'osservanza della scadenza stabilita per la presentazione.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere la produzione di documentazione integrativa ed effettuare ogni opportuno controllo per accertare la veridicità di quanto esposto nella domanda.

Le istanze presentate le finalità inerenti le attività sociali ed educative e per le attività sportive, ricreative e del tempo libero devono contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L. 2.5.1974 n. 195 e dall'art. 4 della L. 18.11.1981 n. 659.

ART. 14 SANZIONI

Qualora l'associazione deroghi dalle finalità statutarie o utilizzi i contributi per scopi diversi da quelli dichiarati nella domanda di ammissione, sarà considerata esclusa dalla concessione di qualsivoglia contributo ordinario e straordinario nell'anno successivo.

E' ammesso tuttavia il cambio di destinazione nell'utilizzo del contributo previo consenso dell'Amministrazione concedente a mezzo di apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

ART. 15 CONTRIBUTI STRAORDINARI.

Sono finalizzati a sostenere specifiche iniziative, manifestazioni o progetti non aventi carattere di ripetitività, nel corso dell'anno solare.

L'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

L'ammissibilità e la misura del contributo straordinario sono determinati dalla Giunta Comunale valutato il rilievo dell'iniziativa.

Il contributo potrà essere liquidato in parte dopo la presentazione della domanda e la rimanenza a conclusione dell'iniziativa previa presentazione di idonea documentazione.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale chiedere la produzione di documentazione integrativa ed effettuare ogni opportuno controllo per accertare la veridicità di quanto esposto nella domanda.

Al contributo straordinario potranno essere ammesse anche quelle associazioni che godono di contributi ordinari purché l'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo straordinario non sia prevista nel programma annuale presentato o da presentare.

ART. 16 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE.

Le istanze pervenute sono trasmesse immediatamente dall'Ufficio Protocollo all'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della predisposizione e degli atti finali di cui ai successivi commi.

L'unità organizzativa competente provvederà a dare ai richiedenti le comunicazioni previste dalla L. 241/90.

La Giunta comunale, esaminata la domanda e la documentazione prodotta, adatterà la deliberazione di impegno del contributo entro i limiti di stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio di previsione annualmente deliberato ed esecutivo a norma di legge.

La deliberazione di impegno sarà comunicata ai capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 13 comma 3 della legge 8.6.90, n. 142.

L'attribuzione di vantaggi economici a mezzo di cessione in uso di beni o erogazione di servizi come meglio delineati dal comma 2 dell'art. 9, è subordinata a provvedimento di concessione del Sindaco, sentita obbligatoriamente la Giunta Comunale.

Nel provvedimento saranno precisate, con riferimento al caso concreto, durata e condizioni di concessione nonché, che saranno a carico del beneficiario le responsabilità conseguenti all'uso del bene stesso.

ART. 17 CONDIZIONI CHE REGOLANO GLI INTERVENTI DEL COMUNE

1. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti .
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finalizzati o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

ART. 18 PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità di cui al presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

ART. 19

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva, dei giovani secondo quanto previsto dall'art. 60 lett. a) del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica, da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali di attività fisico-motorie, ricreative e del tempo libero praticate dai giovani, dalle famiglie e dagli anziani.

Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti - sotto qualsiasi denominazione - a carico del bilancio comunale.

Il Comune oltre al contributo ordinario annuale può concedere contributi una-tantum alle società

ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

La Giunta Comunale, nella ripartizione dei fondi stanziati, terrà conto di quanto segue:

- programma di attività
- bilancio
- regolarità finanziaria e statutaria
- prevalenza dell'attività rivolta ai giovani e/o agli anziani.

Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui al presente regolamento.

ART. 20

La concessione dell'uso di impianti ed attrezzature sportive è regolata mediante apposita convenzione approvata dal competente organo comunale e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

ART. 21

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare: a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune.

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune.

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile.

e) a contributi annuale e/o una-tantum a favore delle associazioni e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale se necessaria e non comprende l'assunzione, a carico del Comune, di oneri per i consumi, l'adeguamento e il potenziamento degli impianti idrici, elettrici, telefonici e termici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

La Giunta Comunale, nella ripartizione dei fondi previsti, terrà conto di quanto segue:

- manifestazioni volte alla valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici locali;
- rilevanza comunale e sovracomunale dei soggetti richiedenti;
- utilità sociale delle iniziative;
- regolarità finanziaria e statutaria;

- bilancio.

ART. 22

Per le richieste di contributi annuali si fa riferimento alle norme generali per la concessione del contributo.

ATTIVITA' SOCIALI - CULTURALI - EDUCATIVE

ART. 23

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative di carattere sociale, culturale ed educativo di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

1) SETTORE SOCIALE:

- a) al sostegno delle attività delle Associazioni dirette a fornire servizi di utilità sociale (es. AVIS-AIDO) e di quelle che tendono con la loro attività a sviluppare il senso di appartenenza alla collettività;
- b) al riconoscimento che costituiscono momento di partecipazione e di salvaguardia della memoria storica, pur svolgendo attività diretta esclusivamente a favore dei singoli associati (es.: associazioni combattentistiche, ex internati, ecc.).

2) SETTORE CULTURALE

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale educativa e ricreativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità e la promozione di itinerari socio-culturali;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;

e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

3) SETTORE EDUCATIVO

- a) ad agevolare il compito educativo delle famiglie, per favorire il pieno adempimento degli obblighi scolastici e per rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere ai vari livelli dell'istruzione e della formazione professionale;
- b) al sostegno delle scuole materne private e pubbliche istituite nel Comune o delle quali fruiscono bambini del Comune;
- c) al rafforzamento delle attività didattiche delle scuole dell'obbligo.

ART. 24

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza sociale, culturale ed educativa sia dell'attività svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il uguale concorre alla promozione dei valori sociali, culturali ed educative.

I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art, 23, punti 1,2 e 3 sUb-a), saranno valutati di volta in volta dalla Giunta Comunale nel rispetto dei limiti di spesa previsti in bilancio e in relazione ai seguenti parametri:

- . rilevanza comunale e sovracomunale del soggetto beneficiario;
- . programma di attività;
- . bilancio;
- . regolarità finanziaria e statutaria;
- . attività giovanile e/o per gli anziani;

I contributi alle scuole materne saranno rapportati ai seguenti criteri:

- . numero degli alunni iscritti;
- . bilancio della scuola materna;
- . incidenza della spesa relativa al personale;
- . interventi straordinari inerenti gli immobili utilizzati dall'istituzione scolastica. I contributi alle scuole dell'obbligo saranno rapportati a:

- . attività didattica;
 - . iniziative di qualificazione scolastica;
- esigenze di funzionamento (Consiglio di Circolo, Consiglio di Istituto).

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 25

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti " nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione,

La Giunta Comunale, nella ripartizione dei fondi, terrà conto di quanto segue:

- programma di attività
- bilancio
- regolarità finanziaria e statutaria.

Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui al presente regolamento.

DIFESA DEI DIRITTI UMANI

ART. 26

Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo della solidarietà sono indirizzati verso la ricerca di azioni finalizzate alla difesa dei diritti umani.

Il Comune interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi associativi che curano la promozione dei diritti umani e delle minoranze, gli scambi socio-culturali, l'organizzazione di incontri multirazziali.

La Giunta Comunale terrà conto di quanto segue:

- programma attività
- bilancio
- regolarità finanziaria.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 27

Il presente regolamento abroga in tutto il precedente approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 104 del 27.11.1991.

I contributi ordinari alle associazioni per l'anno 1996, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al precedente regolamento, potranno essere concessi sulla base della documentazione già presentata nel vigore dell'abrogato regolamento o, in mancanza, previa presentazione della prevista documentazione entro 60 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.